



Servizi per la Cooperazione  
Internazionale

Roma, 22 gennaio 2016

Carissimi,

Vi segnaliamo questo decreto (Determinazione dei compensi convenzionali per il personale impiegato all'estero da organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo), comparso sulla Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2015 e quindi applicabile già ai compensi di gennaio 2016.

Il decreto è stato redatto per rispondere all'art 28 della legge 125 del 2014, che disciplina la cooperazione internazionale.

Questo è il link di accesso:

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-02&atto.codiceRedazionale=15A09712&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-02&atto.codiceRedazionale=15A09712&elenco30giorni=true)

Il decreto si applica al personale previsto dall'art 28 comma 1 e 2 della legge 125 che riportiamo qui di seguito:

**Art. 28. Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti**

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.

**La retribuzione convenzionale per il 2016 è di:**

**€ 1.519,67 per i cooperanti (comma 1 dell'art 28 sopra riportato) e**

**€ 849,40 per i volontari (comma 2).**

Restando a vostra disposizione per ogni chiarimento, vi invio i miei migliori saluti

Cinzia Giudici  
Presidente SISCOS